



## **Sindacato Aeronautica Militare**

Via Palestro, 78 – 00185 Roma

mail: [segretariogeneralesiam@sindacatoam.it](mailto:segretariogeneralesiam@sindacatoam.it)

pec: [sindacatoam@pec.it](mailto:sindacatoam@pec.it)

**A Ministro per la Famiglia,  
la Natalità e le Pari opportunità  
On. Eugenia Maria Roccella**

Onorevole Sig.ra Ministro,

Desideriamo attirare la sua attenzione su un problema inerente al tema della famiglia che riguarda il personale militare. In particolare la nostra associazione sindacale sta da tempo registrando un costante incremento di richieste di assistenza da parte del personale dell'Aeronautica Militare a causa di numerosi provvedimenti di diniego al trasferimento per ricongiungimento familiare tra coniugi appartenenti alla stessa Amministrazione Difesa, per assegnazione temporanea entro il terzo anno di vita del minore.

Riteniamo che questo sia indice, da un lato, di una sempre maggiore difficoltà del personale di riuscire a conciliare la vita militare con la paternità e la maternità, d'altro lato dimostra la sempre maggiore incapacità dell'Amministrazione di sostenere il legittimo desiderio del personale di avere una famiglia.

Nel dettaglio evidenziamo come la materia, nell'ambito dell'Aeronautica Militare sia disciplinata dalla direttiva D.I.P.M.A. UD 001 ed. 2022, la quale dà una chiave di interpretazione, a nostro avviso, assolutamente restrittiva del quadro normativo, opinione condivisa anche del TAR Lombardia che, con una recente sentenza in tema di assegnazione temporanea per assistenza di un figlio minore di tre anni, ha dato ragione ad una nostra iscritta, censurando la condotta dell'Amministrazione.

In particolare, evidenziamo come alcuni dei requisiti e delle limitazioni, introdotte dalla nuova direttiva UD 001 del 2022, per poter avanzare le istanze di trasferimento sembrerebbero non perfettamente aderenti al dettato normativo.

A tal scopo abbiamo quindi deciso di esaminare, da un punto di vista giuridico e di legittimità, quanto disciplinato dalla predetta direttiva in parola in tema di "Ricongiungimento familiare" e "Assegnazione temporanea entro il terzo anno di vita del minore", avvalendoci del contributo del nostro Ufficio Legale, secondo il quale il ricongiungimento familiare di cui alla

lettera F della circolare in esame è un istituto giuridico disciplinato dall'art. 17 della L. 266/1999 a mente del quale "Il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodicennale nonché del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, trasferiti d'autorità da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina".

Trattasi di disposizione nata a tutela dell'unione familiare con la quale è stato attribuito al coniuge del militare, per il caso di trasferimento di quest'ultimo, il diritto ad ottenere il trasferimento per ricongiungere una famiglia già convivente e divisa dal trasferimento del militare. Pertanto, la direttiva A.M. ha il merito di prevedere il ricongiungimento del militare al coniuge (se appartenente alle Forze Armate o alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile oppure dipendente civile della Difesa) e "indipendentemente dall'essere stato quest'ultimo trasferito o meno" (ampliando così l'ambito di operatività della legge), ma definisce l'istituto del ricongiungimento familiare come un "beneficio" e non per quello che è, ovvero un diritto previsto da legge. Inoltre, la disposizione di cui all'art.17 non impone alcun limite né requisiti specifici per avanzare istanza di ricongiungimento, al contrario di quanto invece ha stabilito la D.I.P.M.A. per cui la concessione del beneficio è subordinata alla presenza di posizioni organiche vacanti in linea con il Grado/Ruolo/Categoria/Specialità/qualifica ed eventuale abilitazione. Come se non bastasse, stabilisce anche che "l'istanza può essere formulata solo ed esclusivamente" dal militare che abbia maturato un periodo minimo di permanenza al Reparto di tre anni in caso di trasferimento e di cinque anni in caso di prima assegnazione. Oltre a ciò, prevede pure il divieto, illegittimamente punitivo e sanzionatorio, di ripresentare istanza se non siano decorsi ventiquattro mesi nel caso di rifiuto della terza sede proposta dalla stessa Amministrazione.

Dunque, risulta del tutto evidente come queste limitazioni siano lesive della sfera privata soggettiva dei militari e, in particolare, del personale più giovane (questione rilevante per il caso di prima assegnazione), con la conseguenza che la disposizione emanata dall'Amministrazione rischia di ostacolare proprio quei militari in piena età genitoriale.

Riteniamo ancora più preoccupante quanto previsto dal successivo punto "G" del paragrafo 7 della medesima direttiva in esame (assegnazione temporanea entro il terzo anno di vita del minore). In merito all'applicazione dell'art. 42 bis del D.lgs. 151/2001 (Testo unico sulla maternità e paternità, che si applica a tutti i dipendenti della pubblica amministrazione, militari compresi), la circolare U.D.001 prevede dei requisiti non riscontrabili nella normativa di legge. Infatti, quali presupposti per l'assegnazione temporanea sono previsti il rispetto delle esigenze funzionali, organiche ed operative della F.A. e la compatibilità "con le vacanze organiche nel Grado/Ruolo/Categoria/Specialità/qualifica ed eventuale abilitazione presso la sede di destinazione del militare istante", mentre l'art. 42 bis citato prevede sì il posto vacante e disponibile, ma è sufficiente che sia corrispondente alla posizione retributiva, che per un militare coincide con il grado e null'altro.

È ben noto come le circolari interne emanate dall'Amministrazione non hanno natura normativa e dunque non possono derogare alla legge. E in ogni caso, facciamo notare che stiamo parlando di consentire la vicinanza del genitore al proprio bambino per soli tre anni: basterebbe semplicemente assegnare il militare in extra organico per permettergli di seguire il figlio nei suoi primi tre anni di vita, i più importanti per lo sviluppo mentale e psico-fisico dei bambini e tra i più impegnativi per quanto attiene la gestione familiare.

Siamo convinti che garantire l'unità familiare, oltre ad avere effetti positivi sulla vita del personale militare, rappresenta un vantaggio per la stessa F.A..

I "trasferimenti per esigenze di tutela" (per ricongiungimento familiare, per assegnazione temporanea entro il terzo anno di vita del minore e per l'assistenza a familiari con handicap) facilitano la conciliazione tra vita familiare e vita professionale e ciò consente, come dimostrato da diversi studi in ambito aziendale, di ridurre lo stress psico-fisico e la predisposizione alle malattie e alle assenze del personale e di aumentarne anche la motivazione e le prestazioni lavorative. Inoltre, ne consegue pure un miglioramento del clima di lavoro, un incremento dell'efficienza e della produttività e un rafforzamento dell'identificazione e del senso di appartenenza alla F.A..

È dunque evidente che i trasferimenti utili a salvaguardare l'unità familiare, oltre ad essere necessari per garantire i diritti del personale (riconosciuti dalla costituzione italiana, dalla convenzione europea e dalle carte internazionali sui diritti umani), non sono da intendersi come "agevolazioni" ai dipendenti, ma piuttosto come veri e propri investimenti della F.A. nelle risorse umane, a vantaggio, in ultimo, dell'intera società.

In conclusione, con rammarico, dobbiamo constatare che, ancora oggi e per di più nell'ambito delle stesse istituzioni dello Stato, i lavoratori ed in particolare le donne lavoratrici si vedono spesso costretti a dover scegliere tra lavoro e famiglia. Una situazione francamente inaccettabile per un Paese che vuole dare impulso alla natalità e all'unità familiare.

Per questo riteniamo possa essere utile un Suo interessamento in qualità di Ministro competente in materia di famiglia e pari opportunità, rappresentandoLe fin da ora la nostra disponibilità per un confronto ed un doveroso approfondimento di queste problematiche.

Certi della Sua attenzione porgiamo distinti saluti.

Roma, 17/12/2023

IL SEGRETARIO GENERALE DEL SIAM

Paolo Melis  
